



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE 327 DEL 31.12.2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE EX ART. 1, COMMA 557 L. 311/2004) – IMPEGNO DI SPESA

VISTA la nota del 10.12.2020 con la quale il Comune di Monasterolo di Savigliano ha chiesto al Comune di Bra il rinnovo del rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8 del D.lgs. 165/2001 e art. 1, comma 557 della L. 311/2004 al dipendente, Geometra Bruno Parizia, Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica D7, al fine di prestare attività lavorativa presso questo Comune per le funzioni connesse all'Area Tecnica e Manutentiva, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro per un numero massimo di 10 ore settimanali dal 01.01.2021 al 31.12.2021;

DATO ATTO CHE il dipendente, Geometra Bruno Parizia si è dimostrata disponibile a svolgere le funzioni richieste per 10 ore settimanali;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Bra n. 75 del 17/12/2020, acquisita al prot. 5491 del 22.12.2020, di autorizzazione al di fuori dell'orario di lavoro per un numero massimo di 10 ore settimanali dal 01.01.2021 al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 al dipendente Bruno Parizia presso il Comune di Monasterolo di Savigliano;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”*;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: *“le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”*;
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *“gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*;
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”*;

DATO ATTO CHE Il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. La suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente, purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il *discrimen* sussistente tra lo "*scavalco d'eccedenza*" ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato "*scavalco condiviso*" ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti

PRESO ATTO CHE, per quanto attiene alla retribuzione si ritiene che il dipendente a scavalco, non possa che essere retribuito secondo la tariffa oraria, prevista per la categoria di inquadramento (ex aliis Corte dei Conti – Sez. Basilicata 1/2019 del 31.01.2019)

CONSIDERATO CHE l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario e quindi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non potrà in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali.

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 167/2000 ai sensi del quale "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione".

RITENUTO di dover impegnare le somme necessarie per provvedere all'assunzione di cui sopra

VISTE e richiamate le seguenti normative:

- artt. 97, 107, 108 del TUEL n. 267/2000;
- art. 4 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e smi;
- art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. **DI INCARICARE** , ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, a decorrere da 01.01.2021 e fino al 31.12.2021 il Geometra Bruno Parizia, Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D, posizione economica D7", già dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno presso il Comune di Bra, all'espletamento delle funzioni connesse all'Area Tecnica e Manutentiva, per un numero di 10 ore settimanali.
2. **DI DARE ATTO CHE** il dipendente a scavalco verrà retribuito secondo la tariffa oraria ordinaria, prevista per la categoria di inquadramento e quindi secondo la tariffa oraria, prevista per la categoria D.
3. **DI IMPEGNARE** per l'anno 2021 la somma complessiva presunta di €. 10.150,00 (ivi compresi gli oneri riflessi) per la causale sopra esposta sui seguenti capitoli:
 - € 7.600,00 sul Cap. 240.01
 - € 1.850,00 sul Cap. 240.05
 - € 700,00 sul Cap. 266.0del Bilancio di Previsione 2021-2023 in corso di predisposizione
4. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2021

Monasterolo di Savigliano, 31.12.2020

Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carmelo Mario BACCHETTA
